



## Privacy e uso corretto delle *body cam* in pattuglia. Curiosità e FAQ.

La semplicità di impiego di sistemi di videoregistrazione indossabile, unita all'opportunità di tutela dell'operatore hanno reso tali dispositivi fondamentali nell'attività di polizia, in quanto capaci di rispondere alle concrete esigenze di sicurezza degli Agenti.

Ciò ha tuttavia generato una "corsa" all'acquisto di body cam, tanto da parte di Amministrazioni, quanto dei singoli operatori.

L'iniziale assenza di specifiche regole di impiego e di ingaggio, ha però portato al consolidamento di prassi che non sempre si conciliano con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati ricorrenti i quesiti sull'uso operativo di questi sistemi: trovate di seguito i più significativi.

### Le FAQ sulle body cam

#### **In qualsiasi momento del Servizio potrebbe capitare qualche evento spiacevole. Posso mantenere sempre attiva la registrazione?**

No. Le riprese devono essere avviate solo in presenza di situazioni di pericolo per l'incolumità dell'operatore, di pregiudizio per la sicurezza o l'ordine pubblico, o per l'accertamento di fatti di reato. Al riguardo, anche **l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali** si è espressa negativamente, **vietando lo svolgimento di riprese indiscriminate** e pertanto eccedenti le finalità.

#### **Posso utilizzare la body cam per l'accertamento di violazioni amministrative?**

Anche in questo caso la risposta è negativa: l'uso delle body cam deve essere finalizzato alla tutela della dell'incolumità dell'operatore e dell'accertamento di fatti di reato. Qualora tuttavia emergano illeciti amministrativi nell'ambito di tali riprese, le stesse potranno comunque essere utilizzate anche ai fini dell'accertamento di tali violazioni, a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.





## Quando è possibile avviare una registrazione?

L'avvio delle registrazioni per mezzo di body cam potrà avvenire solo in presenza di situazioni di **pericolo per l'incolumità** degli operatori di polizia, in caso di **pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica**, in caso **accertamento di fatti di reato** o di svolgimento di accertamenti urgenti (articolo 354 c.p.p.) consistenti in videoriprese.

Altri limitati casi, rientranti nelle finalità del trattamento, potranno essere individuate in modo specifico dal titolare e regolate da apposito disciplinare operativo.

## Tra le funzionalità della mia body cam vi è la pre-registrazione, ossia la possibilità di recuperare i filmanti degli istanti precedenti all'avvio delle riprese. Come è possibile utilizzare in modo corretto questa funzione?

Ad oggi non vi sono indicazioni dell'Autorità Garante, circa l'impiego di tale funzione. È comunque opportuno precisare che l'autorità svedese per la protezione dei dati – IMY – Integritetsskydds Myndigheten – ha censurato con una pesante sanzione pecuniaria una compagnia di trasporto pubblico, a causa di alcune irregolarità riscontrate nell'impiego di body cam da parte dei controllori, contestando in particolare il tempo di pre-registrazione di un minuto, giudicato troppo lungo. La stessa IMY ha quindi prescritto di **ridurre al minimo** tale tempo di conservazione di dati antecedenti l'evento di interesse e, nello specifico, ha imposto una "pre-registrazione" di massimo 15 secondi.

Benché tale decisione non sia direttamente vincolante anche per l'Italia e non possa essere attuata in modo generalizzato, è bene tenere presente che si tratta di una prima ed importante considerazione riguardo a tale tema. La Valutazione di Impatto Privacy (D.P.I.A.) potrà individuare concrete esigenze di prolungamento della durata della pre-registrazione ed al contempo prevedere eventuali misure di sicurezza necessarie per la riduzione del rischio.

## Posso decidere autonomamente quando avviare le riprese o devo essere autorizzato da un superiore?

Anche in questo caso, l'organizzazione del singolo Comando di Polizia Locale è fondamentale nella scelta di tale opzione. Da un lato, la possibilità di consentire al singolo operatore di decidere quando avviare le riprese – sulla base di circostanze limitate e definite – è quella che garantisce un tempestivo impiego della body cam; dall'altro, lasciare ad un superiore gerarchico o ad un soggetto a ciò preposto (il capo pattuglia, l'operatore della Centrale Operativa,...) la valutazione della conformità dell'avvio delle riprese, consente di ridurre il rischio di responsabilità in ordine alla realizzazione di filmati eccedenti le finalità a causa di errati apprezzamenti svolti dall'operatore che si trova in una situazione difficilmente da valutare. In questa seconda ipotesi tuttavia, è necessario che il soggetto incaricato di ordinare l'avvio delle riprese, sia sempre pronto a dare immediato riscontro all'operatore "su strada" ed in una condizione tale da poter effettivamente decidere sulla necessità o meno di effettuare una registrazione.





## Posso visionare i filmati registrati con la body cam che mi è stata assegnata? Posso diffonderli?

Le modalità di accesso ai filmati devono essere opportunamente disciplinate dal singolo Comando, anche in funzione della propria struttura organizzativa. In via generale è opportuno che la visione dei filmati sia consentita ad utenti specificamente individuati ed il cui ruolo sia compatibile con la verifica della legittimità dei filmati e l'avvio dell'eventuale di attività di indagine connessa.

È in ogni caso vietata la diffusione dei filmati, chiaramente ad eccezione della trasmissione all'Autorità Giudiziaria quale fonte di prova. È sempre da evitare anche la diffusione tramite applicazioni di messaggistica o social, che rendono indiscriminata ed incontrollata la propagazione.

Al riguardo è opportuno ricordare che anche nel caso di “nulla osta” alla pubblicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, rimane in capo al titolare del trattamento verificare che nei filmati o nelle immagini divulgate non siano rilevabili dati personali che, in diversamente andrebbero offuscati (volti, targhe,...).

## Quale durata è prevista per la conservazione dei filmati registrati con le body cam?

I moderni principi di accountability e di privacy by design e by default introdotti dalla recente normativa dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, mettono il titolare del trattamento nella condizione di **valutare i tempi di conservazione dei dati sulla base delle effettive esigenze** e dei noti principi di minimizzazione e di limitazione. In quest'ottica, la valutazione dovrà essere effettuata in modo concreto, tenendo comunque presente che un “normale” periodo di conservazione di sette giorni per le riprese finalizzate alla tutela della sicurezza urbana (articolo 6, comma 8, Decreto-legge 23 Febbraio 2009, N. 11) può essere un buon punto di partenza. Altro dato di riferimento può essere quello relativo alla conservazione attuata dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri in ordine all'uso di body cam da parte dei reparti adibiti a servizi di Ordine Pubblico: il termine di conservazione di sei mesi è stato giudicato congruo dall'Autorità Garante, in ordine alle esigenze di indagine nei contesti citati.

## Il mio Comando non mi fornisce una body cam. Posso utilizzarne una acquistata autonomamente?

Vi è innanzitutto da precisare che generalmente i regolamenti dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, così come quelli delle Forze di polizia dello Stato, **vietano di indossare ed impiegare dispositivi “privati”**, ossia diversi da quelli forniti dall'Amministrazione di appartenenza. Già questa considerazione consentirebbe di rispondere negativamente al quesito.

Vi è da aggiungere che, al di là della proprietà della body cam utilizzata, **la titolarità del trattamento** di dati personali effettuato mediante quel dispositivo rimane in capo all'Amministrazione da cui dipende l'Agente. Quindi l'uso di strumenti per l'acquisizione e la gestione di dati personali deve essere conforme alla normativa vigente e alle modalità di trattamento stabilite nel caso specifico. È quindi evidente che un trattamento svolto in modo del tutto avulso dalle indicazioni del titolare, espone tutti i soggetti coinvolti a possibili responsabilità derivanti da una illecita gestione dei dati.





## L'impiego di body cam prevede l'assolvimento di obblighi sindacali?

L'articolo 4 della Legge 20 Maggio 1970, N. 300 (Statuto dei lavoratori), prevede che i dispositivi da cui possa derivare il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possano essere impiegati solo per **esigenze organizzative**, per la **sicurezza sul lavoro** e per la **tutela del patrimonio aziendale**. L'installazione deve avvenire previo accordo sindacale. In mancanza di questo, dovrà essere autorizzata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Pertanto, in via generale appare opportuno dare preventiva informazione alle organizzazioni sindacali della previsione di impiego delle body cam, specificando quali sono le finalità del trattamento e che i dispositivi non saranno impiegati per il telecontrollo dei lavoratori, fatte salve responsabilità disciplinari emerse dall'accertamento di fatti di reato.

Tuttavia, qualora le organizzazioni sindacali lo richiedano, sarà opportuno stipulare specifico accordo. In difetto di accordo, in diversi casi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso positivamente su domande (opportunamente motivate) circa l'utilizzo di body cam nel Servizio di Polizia Locale.

